

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1728/88 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 1988**

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafi 1 e 2,

considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° giugno 1988 ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1512/88⁽³⁾,

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CEE) n. 1512/88 in base ai dati

di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore, come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CEE) n. 1512/88 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1988.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.

(3) GU n. L 135 dell'1. 6. 1988, pag. 44.